

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

Modifica del 13 agosto 2007

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato al decreto del Consiglio federale del 19 giugno 2006¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 9

A. Adeguamento salariale (*ad eccezione del Cantone di Ginevra*)

B. Adeguamento salariale valido per il Cantone di Ginevra

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007 e ha effetto sino al 30 giugno 2009.

13 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 2006 5315–5316

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

